



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO)

La scheda presenta la figura del **Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)** in base al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di cui si attende a breve la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il testo normativo si fonda sulla [proposta di Regolamento COM\(2012\)11](#) concernente la *"tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati"*, come successivamente modificata a seguito degli emendamenti di Parlamento europeo e Consiglio Ue.

QUALI SONO I REQUISITI?

Il Responsabile della protezione dei dati personali, nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, dovrà:

1. possedere un'**adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali**;
2. adempiere alle sue funzioni in **piena indipendenza** ed in assenza di **conflitti di interesse**;
3. operare **alle dipendenze del titolare o del responsabile** oppure sulla base di un **contratto di servizio**.

Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati personali le **risorse umane e finanziarie** necessarie all'adempimento dei suoi compiti.



QUALI SONO I COMPITI?

Il Responsabile della protezione dei dati personali dovrà:

- a) **informare e consigliare** il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli **obblighi derivanti dal Regolamento europeo** e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) **verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento**, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli *audit* relativi;
- c) **fornire**, se richiesto, **pareri** in merito alla **valutazione d'impatto** sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
- d) **fungere da punto di contatto** per gli **interessati** in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
- e) **fungere da punto di contatto** per il **Garante per la protezione dei dati personali** oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

IN QUALI CASI E' PREVISTO?

Dovranno designare **obbligatoriamente** un **Responsabile della protezione dei dati personali**:

- a) **amministrazioni ed enti pubblici**, fatta eccezione per le autorità giudiziarie;
 - b) tutti i soggetti la cui **attività principale** consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il **controllo regolare e sistematico degli interessati**;
 - c) tutti i soggetti la cui **attività principale** consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.
- Un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento possono comunque designare un Responsabile della protezione dei dati personali anche in casi diversi da quelli sopra indicati.
 - Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un **unico Responsabile della protezione dei dati**.